



Newsletter Aris

n° 647 – 02.10.2024

In vigore il DL violenza contro i sanitari

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL violenza contro i sanitari (137/2024), provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 settembre. Rispetto alla bozza precedentemente trasmessa, dall'articolato è stato soppresso l'ex articolo 3 il quale prevedeva l'adozione da parte del Ministero della Salute di linee guida per l'utilizzo di dispositivi di **videosorveglianza** e la stipula di protocolli operativi con le forze di polizia nelle strutture presso cui opera il personale sanitario.

Sul tema, durante la Conferenza Stampa a latere del CdM in cui è stato approvato il provvedimento, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, aveva dichiarato che:

- Nella valutazione delle immagini ai fini dell'arresto in flagranza differita (*previsto dall'art. 2 del DL*) si terrà conto degli **impianti di sorveglianza già esistenti** ma anche delle **riprese effettuate con telefonini o altri strumenti**;
- Nella Legge di Bilancio 2025 vi saranno **finanziamenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza** nelle parti delle strutture sanitarie maggiormente interessate da queste aggressioni, e che la norma non è stata inserita nel DL in quanto è necessario un **confronto con le Regioni e con il Garante della Privacy**, aggiungendo che dal 1° gennaio 2025 sussisteranno i presupposti per poter estendere la videosorveglianza lì dove è necessario.

Proponiamo qui di seguito una breve analisi del provvedimento.

- **Sanzionamento danneggiamento strutture sanitarie (art. 1):** si modifica l'articolo 635 del codice penale sanzionando in maniera più grave la condotta di danneggiamento nell'ipotesi in cui questa sia posta in essere all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia. Ai fini della configurazione del reato è necessario che il soggetto distrugga, disperda, deteriori o renda, anche solo parzialmente, inservibili, le cose esistenti all'interno delle predette strutture o comunque destinate al servizio sanitario o sociosanitario. Il fatto è punito con reclusione da uno a cinque anni e multa fino a 10.000 euro, aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.
- **Arresto obbligatorio in flagranza e arresto in flagranza differita (art. 2):**
 - **Arresto in flagranza:** si estende le fattispecie di arresto obbligatorio in flagranza di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, ricomprendendovi anche quelle condotte che si concretizzano in atti di violenza che cagionano lesioni personali ai professionisti sanitari (583-quater, secondo comma, del codice penale) o che producono danni ai beni mobili e immobili destinati all'assistenza sanitaria, con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture (635, terzo comma, del codice penale).
 - **Arresto in flagranza differita:** con la modifica all'articolo 382-bis del codice di procedura penale, si introduce il comma 1-bis al fine di prevedere l'applicabilità dell'arresto in flagranza differita nei casi di delitti non colposi per i quali sia stabilito l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o sociosanitarie, in danno ai soggetti lì operanti e alle cose così come individuati dalla norma. Si prevede l'applicabilità dell'istituto nel caso in cui, per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, non sia possibile procedere immediatamente all'arresto del soggetto comunque identificato mediante la consultazione di documentazione videofotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di documentazione informatica o telematica. Ai fini dell'arresto in flagranza differita è necessario che la predetta documentazione attesti, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto.

- **Clausola di invarianza finanziaria (art. 3):** La disposizione prevede che l'attuazione delle disposizioni previste nel presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento è regolarmente entrato in vigore il 2 ottobre. Sarà ora trasmesso al Parlamento per l'avvio dell'esame finalizzato alla conversione in Legge.

Cordiali saluti
Ufficio Comunicazione

